

ARTICOLO 17**Obblighi delle Parti**

- (1) Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dal diritto internazionale e da quello comunitario.

ARTICOLO 18**Entrata in vigore**

- (1) Il presente Accordo entra in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si comunicano ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tale scopo.
- (2) Il presente Accordo ha validità quinquennale e viene tacitamente rinnovato per uguali periodi di cinque anni, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti, da notificarsi per le vie diplomatiche almeno sei mesi prima della scadenza.
- (3) Le "coproduzioni cinematografiche" approvate dalle competenti Autorità e che siano in stato di avanzamento al momento della denuncia dell'Accordo da una delle due Parti continuano a beneficiare pienamente dei vantaggi dell'Accordo.
- (4) Nella ripartizione degli introiti derivanti dalle coproduzioni completate, i termini fissati nell'Accordo continuano ad applicarsi anche dopo la scadenza dell'Accordo stesso.
- (5) Dalla sua entrata in vigore, il presente Accordo annulla e sostituisce l'Accordo di coproduzione cinematografica firmato tra Italia e Bulgaria a Sofia il 29.7.1967.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a ...*Roma*..... il ...*25 maggio 2015*..., in due originali ciascuno nelle lingue italiana, inglese e bulgara, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI BULGARIA

